

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012
119/2012/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2012, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI
MAGGIOR TUTELA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 83/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 83/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 205/11;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2012, 92/2012/R/eel;
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) del 9 febbraio 2012, prot. Autorità 4642 del 15 febbraio 2012;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 9 marzo 2012, prot. Autorità n. 7741 del 14 marzo 2012 (di seguito: comunicazione 9 marzo 2012);
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 19 marzo 2012, prot. Autorità n. 8360 del 19 marzo 2012;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 14 marzo 2012, prot. Autorità n. 8332 del 19 marzo 2012;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 20 marzo 2012, prot. Autorità n. 9472 del 28 marzo 2012;
- la nota della Direzione Mercati 10 febbraio 2012, prot. 4245, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni di cui alla legge n. 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 7, del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell’anno solare di riferimento dall’Acquirente unico, rispettivamente, per l’acquisto dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2, del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l’Acquirente unico invii all’Autorità la stima dei

propri costi unitari di approvvigionamento, relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;

- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in aumento in misura pari a circa 120 milioni di euro, di cui circa 101 milioni di euro sono riconducibili all'aumento dei costi di acquisto dell'energia elettrica e circa 19 milioni di euro sono riconducibili all'aumento dei costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- in base agli elementi di costo, comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato nella misura sopra indicata, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio annuo (2012) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 7.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni ad oggi disponibili, rispetto a quanto indicato nella deliberazione ARG/elt 205/11, non sono emersi ulteriori elementi per quanto riguarda gli squilibri di perequazione relativi agli anni 2008, 2009 e 2010;
- pertanto, relativamente all'anno 2010, sulla base delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela, nella restante parte dell'anno 2012 dovranno essere restituiti, ai clienti finali, circa 72 milioni di euro, comprensivi degli importi versati al Conto *PPE* dall'Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3, del TIV;
- in aggiunta agli importi indicati, risultano circa 8 milioni di euro di competenza degli anni antecedenti il 2010 che, ai sensi della deliberazione ARG/elt 83/11, saranno restituiti ai clienti finali entro il mese di giugno 2012;

- relativamente all'anno 2011, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che, nell'anno 2011, i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 42 milioni di euro, da recuperare nel corso dell'anno 2012;
- l'ammontare, di cui al precedente punto, dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2011 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2012, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2012, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06, per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- adeguare le aliquote degli elementi *PPE¹* e *PPE²* del corrispettivo *PPE*, in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, per tener conto della stima del fabbisogno di energia elettrica del servizio di maggior tutela trasmessa da Acquirente unico con comunicazione 9 marzo 2012 e dei valori di consuntivo dei costi di Acquirente unico relativamente all'anno 2011;
- confermare le modalità di determinazione del corrispettivo *PPE*, prevedendo in particolare che:
 - a) l'elemento *PPE¹* sia dimensionato per completare la restituzione degli importi di competenza dell'anno 2010 entro la fine dell'anno 2012 e degli importi di competenza degli anni antecedenti il 2010 entro il mese di giugno 2012, in linea con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 83/11;
 - b) l'elemento *PPE²* sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2011 entro la fine dell'anno 2012.

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2 ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3 ***Aggiornamento del corrispettivo PPE***

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4 ***Disposizioni finali***

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni